

LA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO ED IL TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERCORRIBILITA' DEL RISANAMENTO



*La delicata fase storica per il contesto economico internazionale,
a seguito della diffusione su scale mondiale della pandemia da Covid-19*

L'entrata in vigore del nuovo CCII (ex D.Lgs. 14/2019)

Sin dal marzo 2019 (prima dell'evento pandemico)

- *adeguati assetti organizzativi dell'impresa*
- *l'imprenditore deve attivarsi tempestivamente per risolvere la crisi (ex art. 2086 c.c.)*

MA

DIFFERITE varie parti del Codice della crisi

D.L. n. 118 del 24 agosto 2021

*(come convertito in Legge n. 147 del 21 ottobre 2021 -
Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento
aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)*

Il Calendario:

25 agosto 2021 → immediata introduzione di alcuni istituti contenuti nel Codice.

In particolare, nel corpo della legge fallimentare:

- Concordato preventivo (ex art. 180, comma 4)
- Accordi di ristrutturazione → dei debiti (ex art. 182-bis, commi 4 e 8)
 - ad efficacia estesa (ex art. 182-septies)
 - agevolati (ex art. 182-novies)
- Concordato con continuità aziendale (ex art. 186-bis, comma 2)



Segue...

...segue

15 novembre 2021 → Procedura di *composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, su base volontaria ed extragiudiziale, comprendente altresì il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio



16 maggio 2022 → il Codice della crisi (rinviato dal 15 agosto 2020)

31 dicembre 2023 → la disciplina delle misure d'allerta e di composizione assistita della crisi, contenute nel CCII



Perché così tanti rinvii??

Gli obiettivi del CClI nel contesto pandemico sono ancora perseguibili?

La differente filosofia di due sistemi:

composizione «*negoziata*»
della crisi



composizione «*assistita*»
della crisi

L'istituto della composizione «*negoziata*» della crisi per il risanamento delle imprese in difficoltà



- ✓ *Un percorso volontario e stragiudiziale*
- ✓ *Accesso tramite una «piattaforma telematica nazionale»*
- ✓ *Il TEST «pratico» e la check-list per la redazione del piano*
- ✓ *La figura dell'esperto, terzo e indipendente, che affianca l'imprenditore*

IL FINE:



- 1) prevenire** l'insorgenza delle varie situazioni di crisi (squilibrio patrimoniale e/o squilibrio economico/finanziario);
- 2) gestire e affrontare** le situazioni di crisi, ma anche d'insolvenza*, sempreché le stesse appaiano reversibili

*in termini di obiettiva impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni

IL TEST «PRATICO»

(documento tecnico allegato al Decreto Dirigenziale
del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021)

LA RATIO

**PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE
PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO**



www.composizionenegoziata.camcom.it

PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA COMPLESSITA' DEL RISANAMENTO

...attraverso
l'esame dell'INDEBITAMENTO
ed
I DATI DELL'ANDAMENTO ECONOMICO ATTUALE
depurato da eventi non ricorrenti

(es. effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.)

...Senza disporre di un «Piano d'impresa»!!

→ nello specifico, COME SI CALCOLA??

Ex art. 3, comma 2, DL 118/2021

**La COSTRUZIONE
del RAPPORTO tra
il debito che deve essere ristrutturato
«Aggregato A»
e i flussi finanziari annui
al servizio del debito «Aggregato B»**



...quali i dati da inserire??...


IL RAPPORTO

è sostanzialmente coincidente con la definizione del **DSCR**

- **Debt Service Coverage Ratio** –

previsto dal meccanismo degli indicatori della crisi sviluppato dal CNDCEC.

IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



DSCR

è il rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale.

...LE DIFFERENZE??

1. *l'orizzonte temporale:*

- *definito per il CCI* che prevede che le imprese misurino il DSCR con una visibilità di 6 mesi
- *parametrato al fabbisogno da gestire* (si prevede superiore ai due anni) per il test pratico nella *composizione* negoziata, data sua logica di strumento indicativo e adattabile

2. *Conseguenza della prima differenza è la portata delle assunzioni sottese ai due esercizi.*

Nel DSCR le previsioni dovrebbero essere più semplici, ma vanno svolte in contesto «normale» e in modo sistematico.

- il DSCR è comunque un **indice sintetico** che è anche poco informativo
- il test è costruito secondo un **percorso logico** che consente all'imprenditore di acquisire consapevolezza della composizione e della rilevanza dei singoli fattori; è un' «anticipazione» dei contenuti del piano di risanamento, che deve necessariamente **prevedere la continuità** delle aziende, se si intende accedere alla procedura.

IL TEST


NON E' UN MISURATORE DI RISCHIO DI CRISI
NON DEVE ESSERE CONSIDERATO ALLA STREGUA DEGLI INDICI DELLA CRISI

MA

**E' UN PROCESSO LOGICO DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI DIFFICOLTA' DELL'IMPRESA
VERSO UN PERCORSO DI RISANAMENTO
E' UNO STRUMENTO CHE AIUTA A PROCEDERE CON PIU' CONSAPEVOLEZZA
AD INVIARE L'ISTANZA DI NOMINA DELL'ESPERTO**

LE FIGURE

IMPRENDITORE
«Autodiagnosi»



L'ESPERTO
«Controllo»

AL NUMERATORE «Aggregato A»

L'entità del debito che deve esser ristrutturato		
Debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)		
Debito riscadenziato o oggetto di moratorie		
Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo		
Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)		
Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare		
- Ammontare delle risorse ritraibili (ovvero i ricavi) dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinari) o rami d'azienda compatibili con il fabbisogno industriale		
- Nuovi conferimenti di capitale e finanziamenti, anche postergati, previsti		
- Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo (ovvero perdita operativa) nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti		
TOTALE		

AL DENOMINATORE «Aggregato B»

I flussi annui al servizio (ovvero alla copertura) del debito		
Stima del Margine Operativo Lordo (MOL) prospettico «normalizzato» annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime		
- Costi per investimenti «di mantenimento» annui a regime		
- (stima entità) Imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte		
TOTALE		
Grado di difficoltà del risanamento (RISULTATO)		

IL NUMERATORE «Aggregato A»

Fa riferimento ad un mix di dati:

- **dati “stock”**, assunti al momento della predisposizione del test (es. debito scaduto, debito già rinegoziato con i creditori, affidamenti utilizzati e non rinnovati);
- **dati “flusso”**, assunti con riferimento ad un arco temporale contenuto (es., affidamenti a scadere nel biennio, investimenti da effettuare, finanza da compagine sociale).

IL DENOMINATORE «Aggregato B»

Si riferisce ai flussi che la gestione ordinaria, su base annua, è in grado di generare, prescindendo dalle iniziative industriale eventuali.

E' rappresentato da un **dato prospettico di sintesi**, assunto su base annua.

...Cosa rappresentano i dati dell' «Aggregato A»??

Debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)

Si tratta dell'ammontare dei **debiti esigibili** (quindi già a scadenza) - diversi da quelli indicati nelle altre specifiche categorie della tabella del test - con separata indicazione di quelli per i quali vi siano state già iscrizioni a ruolo.


...Ma proprio tutti i debiti esigibili?

Dalla testuale formulazione della tabella del Test in Excel la risposta è SI. Tuttavia, se così fosse, il test potrebbe restituire risultati falsati, perché non terrebbe conto dell'Attivo Circolante, quindi addirittura anche della liquidità.

ATTENZIONE quindi all'approccio al test!

Una soluzione potrebbe essere inserire solo quella quota di debito che da una analisi più approfondita risulta eccedere l'attivo circolante.

Nel quantificare il debito, naturalmente, occorre accertarsi che i dati siano aggiornati e siano comprensivi di interessi e sanzioni.




Debito riscadenziato o oggetto di moratorie

Si tratta di debiti che, seppure fossero non scaduti al momento dell'effettuazione del test, sono stati oggetto di riscadenzamento, ovvero la **scadenza di pagamento è stata prorogata o sospesa**.

Sono quindi debiti di cui l'imprenditore ha cognizione, e che sono **temporaneamente non esigibili**, ma di prevedibile esigibilità a breve.

Tra questi:

- quelli oggetto di **moratorie di legge**, ad esempio quelle relative alle disposizioni emergenziali Covid-19 (tra cui le sospensioni della riscossione)
- riscadenzamenti **volontari**, come fornitori vari, locatori ecc. che hanno concesso brevi dilazioni per aiutare il debitore a venir fuori da temporanee situazioni di illiquidità.




Linee bancarie di credito utilizzate di cui non ci si attende il rinnovo

Non è infrequente che

- condizioni di illiquidità,
- segnalazioni in CCIAA per protesti,
- ritorno di insoluti, ecc.,

possano mettere a rischio la stabilità nel tempo delle linee di credito accordate fino «a revoca».

E' quindi opportuno considerare nel test anche il **saldo di quei rapporti bancari** di cui può essere **richiesto il rapido rientro**.




Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni

Trattasi delle rate di mutuo o di altri finanziamenti **a medio lungo** che vanno in scadenza nei 2 anni successivi alla data di riferimento del test.


Ovviamente, quindi bisognerà prendere in esame i **piani di ammortamento**, come anche rimodulati in ragione dei riscadenzamenti per le moratorie Covid.

ATTENZIONE ai canoni di leasing!

Va evitata la duplicazione del loro computo.
Se si considerano nell'aggregato del debito vanno ovviamente elisi dal MOL normalizzato!!



Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare




E' l'ammontare delle risorse finanziarie che secondo i piani (rectius l'idea di piano o di strategia) dell'imprenditore sono **da destinare ad investimenti necessari al «rilancio»**.

Non si tratta quindi di un «numero» consuntivato (o già contabilizzato), ma **previsto o ragionevolmente prevedibile**. E' perciò un **dato prognostico**, la cui individuazione può diventare complessa quando il «risanamento» ed il rilancio «passano» attraverso un diverso e nuovo modello di business.

In linea con la logica del test, si ritiene vadano considerate le somme che l'imprenditore valuta possano essere investite nei due anni successivi all'esecuzione del test.

**(meno) Ammontare delle risorse ritraibili dalla
dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni,
impianti e macchinari) o rami di azienda compatibili
con il fabbisogno industriale**




E' ovviamente il **prevedibile ricavato** da programmate (o da programmare) alienazioni di *assets*.

Dato anche questo prognostico, o definito sulla base di accordi già presi dall'imprenditore al momento dell'effettuazione del test.

ATTENZIONE! E' un dato che **va coordinato con le previsioni del MOL** e, di conseguenza, anche delle imposte per ciò che concerne le previsioni di ricavi e di costi correlate alla dismissione di *assets*.

(meno) Nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti




Il test va svolto, ovviamente, considerando le **risorse messe a disposizione dei soci**, come il capitale, i versamenti in conto capitale senza vincoli di restituzione, o ancora i finanziamenti postergati.

Anche questo può talvolta essere un dato prognostico, se si considera che un socio, per valutare la dimensione di un suo eventuale impegno, potrebbe a sua volta avere la necessità di comprendere l'entità del ritorno di tale investimento (si pensi a soci soggetti a controlli anche in relazione alla redditività dei propri investimenti).

Da ciò, la necessità di disporre preventivamente di un formalizzato piano industriale.

(meno) Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo (ovvero perdita operativa) nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti




Il «modello» del test prevede la possibilità di un anno di «start up» della fase di rilancio.

In tal caso i **flussi di cassa negativi correnti** rappresentati sinteticamente da un MOL «in rosso» vanno portati ad incremento del fabbisogno («entità del debito che deve essere ristrutturato») da soddisfare con la «composizione negoziata» per la soluzione della crisi d'impresa.

!Ricorda!

E' data la possibilità di includere nel test anche l'effetto dei possibili «stralci»




Il Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021, prevede testualmente che l'entità del debito da considerare per il test, «nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio».

Ciò significa che se l'imprenditore fosse in grado di stimare (meglio sulla base di accordi già raggiunti o di avanzate trattative) l'entità di possibili stralci e/o dilazioni, delle stesse può tenersi conto nella formulazione del test.

Il concetto è ribadito, con le stesse parole, nelle istruzioni per l'esecuzione del «test pratico», reperibili sulla pagina web di Unioncamere.

...Cosa rappresentano i dati dell' «Aggregato B»??

Il MOL - Stima del Margine Operativo Lordo prospettico «normalizzato» annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime




E' un **dato prognostico**, ma è da considerare avendo riguardo ai dati storici, che richiede analisi e approfondimenti da parte dell'imprenditore (seguito da un *advisor* tecnico). E' un dato evidentemente **prescelto**, perché in condizioni «normali» non dovrebbe discostarsi molto da quello dei flussi di cassa operativi.

La costruzione del MOL, sappiamo, che richiede il passaggio, con la riclassificazione, dallo schema di CE previsto dal c.c., a quello secondo il crit. del «valore aggiunto».

La «**normalizzazione**» richiede l'elisione di tutte quelle componenti atipiche e straordinarie, di cui non si prevede il ripetersi del tempo, ma anche l'inclusione di compon. reddituali (anche negative) che nei consuntivi non erano presenti (ad es. il costo del personale a consuntivo è stato ridotto per le rinunzie ai compensi degli amministratori che prestavano la loro opera per l'impresa)

(meno) Investimenti di mantenimento annui a regime



Si tratta della **stima** di quegli investimenti c.d. «Capital Expenditures (o CAPEX)» che si prevedono da effettuare annualmente **per mantenere e/o migliorare la funzionalità degli *assets* strumentali**.

Possono riguardare non solo le **immobilizzazioni tecniche - materiali**, ma anche quelle **immateriali** (es. software, campagne di acquisto di brevetti, migliore su beni di terzi).


Anche questo è un **dato prognostico**, peraltro non sempre agevole da stimare, che concorre a ridurre (da qui il segno negativo) a formare i flussi annui al servizio del debito.

(meno) Imposte sul reddito che dovranno essere assolte

Concorrono a formare i flussi annui al servizio del debito anche le imposte che si **stima** debbano essere assolte sul reddito.

E' questa una naturale «**conseguenza**» delle altre stime e della **complessiva situazione fiscale dell'imprenditore** - anche in termini di possibili riporti a nuovo di perdite fiscali di esercizi precedenti, di «riprese» in aumento e/o diminuzione di imponibile derivanti dai periodi pregressi, come anche di possibili crediti fiscali.

Anche questa stima richiede particolare attenzione e specifiche competenze tecniche.



Ex art. 3, comma 2, DL 118/2021

LA LETTURA DEL **RISULTATO** IN FUNZIONE DEL GRADO DI DIFFICOLTA' DEL PERCORSO



**...come appare la situazione
di difficoltà aziendale??**

IL RISULTATO

Esprime il **numero di anni occorrenti** per soddisfare, attraverso i flussi della gestione, l'indebitamento complessivo aziendale, ovvero **per estinguere la posizione debitoria**.

Il rapporto cresce al crescere del numeratore «Aggregato A» o al decrescere del denominatore «Aggregato B»



In sostanza, tanto **maggiore** è il risultato del test pratico, quanto **più “grave”** è la **situazione di difficoltà aziendale**, e **maggiore** sarà il **grado di difficoltà del percorso di risanamento**

Per capire...

$$A/B < \sim 2$$

potrebbe non servire un Piano
perché le difficoltà sono contenute: il debito aziendale è integralmente coperto dai flussi della gestione corrente, quindi tramite la normale redditività

$$3 < A/B < 5-6$$

serve un Piano
La serietà della situazione richiede interventi in discontinuità, suffragati da un piano di risanamento coerente e verosimile. Il risanamento dipende dall'efficacia delle iniziative industriali. Rilevante è la valutazione dell'esperto circa la credibilità del piano (coerenza e rispetto alla check-list – Sez. II).

$$A/B > 5-6$$

serve un Piano e (forse) un nuovo imprenditore
l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, per cui è necessario pensare ad un percorso di continuità indiretta (es. cessioni/aggregaz.), se fattibile e compatibile con le aspettative dei creditori

$$B < 0$$


Intensità dell'intervento richiesto

L'entità del debito che deve esser ristrutturato «Aggregato A»		
Debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo (che non considero nel calcolo))	837,20 € 150,00 €	+
Debito riscadenziato o oggetto di moratorie	60,00 €	+
Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	30,00 €	+
Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)	495,00 €	+
Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	100,00 €	+
- Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione Cespiti (immobili, partecipaz., impianti e macch.) o rami d'az. compatibili con il fabbis. industriale	0,00 €	-
- Nuovi conferimenti di capitale e finanziamenti, anche postergati, previsti	250,00 €	-
- Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo (ovvero perdita operativa) nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0,00 €	-
TOTALE A	1.272,20 €	
I flussi annui al servizio (ovvero alla copertura) del debito «Aggregato B»		
Stima del MOL prospettico «normalizzato» annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	994,73 €	
- Costi per investimenti «di mantenimento» annui a regime	50,00 €	-
- (stima entità) Imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	194,04 €	-
TOTALE	750,69 €	

ESEMPIO – CASO PRATICO 1 in ipotesi di stralcio e rilancio

Grado di difficoltà
del risanamento
(RISULTATO)

**A/B
= 1,69**



l'andamento corrente
dell'impresa può essere
sufficiente
ad individuare il percorso di
risanamento

L'entità del debito che deve esser ristrutturato «Aggregato A»		
Debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)	876,00 €	+
Debito riscadenziato o oggetto di moratorie	12.072,00 €	+
Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	134,00 €	+
Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)	1.326,00 €	+
Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1.998,00 €	+
- Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione Cespiti (immobili, partecipaz., impianti e macch.) o rami d'az. compatibili con il fabbis. industriale	0,00 €	-
- Nuovi conferimenti di capitale e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
- Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo (ovvero perdita operativa) nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0,00 €	-
TOTALE A	16.406,00 €	
I flussi annui al servizio (ovvero alla copertura) del debito «Aggregato B»		
Stima del MOL prospettico «normalizzato» annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	4.888,00 €	
- Costi per investimenti «di mantenimento» annui a regime	580,00 €	-
- (stima entità) Imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	25,00 €	-
TOTALE	4.283,00 €	

ESEMPIO – CASO PRATICO 2

Grado di difficoltà
del risanamento
(RISULTATO)

A/B
= 3,8



Situazione di partenza

- Criticità a liv. di equity, negativo nel corso del 2021
- Situaz. di cassa positiva a seguito di finanziam. SACE, ma in progressiva erosione nel corso del 2021

Strategia di risanamento

- Interventi di **efficientamento**
- Conversione debito scaduto in SFP
- Concessione **nuove linee di credito**



Ex art. 5, comma 5, DL 118/2021

**ESAME DEI CASI IN CUI
NON SUSSISTONO CONCRETE
POSSIBILITA' DI RISANAMENTO
E LA CONSEGUENTE RELAZIONE
DELL'ESPERTO**

...qual'è la strategia di risanamento??

L'entità del debito che deve esser ristrutturato «Aggregato A»		
Debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)	1.212 K€	+
Debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0 K€	+
Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	447 K€	+
Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)	45.172 K€	+
Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	8.600 K€	+
- Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione Cespiti (immobili, partecipaz., impianti e macch.) o rami d'az. compatibili con il fabbis. industriale	0 K€	-
- Nuovi conferimenti di capitale e finanziamenti, anche postergati, previsti	0 K€	-
- Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo (ovvero perdita operativa) nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0 K€	-
TOTALE A	55.431 K€	
I flussi annui al servizio (ovvero alla copertura) del debito «Aggregato B»		
Stima del MOL prospettico «normalizzato» annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	7.800 K€	
- Costi per investimenti «di mantenimento» annui a regime	1.150 K€	-
- (stima entità) Imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	260 K€	-
TOTALE	6.390 K€	

ESEMPIO – CASO PRATICO 3

Grado di difficoltà del risanamento (RISULTATO)	A/B = 8,7
---	------------------



Situazione di partenza

- Criticità a liv. di equity, negativo nel corso del 2018
- Situaz. di cassa **positiva**, ma in progressiva erosione ante manovra

Strategia di risanamento

- Interventi di **efficientamento**
- Conversione debito scaduto in SFP
- **Riscadenziamento residuo debito**
- Concessione **nuove linee di credito**

L'entità del debito che deve esser ristrutturato «Aggregato A»		
Debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)	15.300 K€	+
Debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0 K€	+
Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0 K€	+
Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)	1.100 K€	+
Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0 K€	+
- Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione Cespiti (immobili, partecipaz., impianti e macch.) o rami d'az. compatibili con il fabbis. industriale	2.000 K€	-
- Nuovi conferimenti di capitale e finanziamenti, anche postergati, previsti	0 K€	-
- Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo (ovvero perdita operativa) nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-830 K€	-
TOTALE A	15.230 K€	
I flussi annui al servizio (ovvero alla copertura) del debito «Aggregato B»		
Stima del MOL prospettico «normalizzato» annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	-830 K€	
- Costi per investimenti «di mantenimento» annui a regime	0 K€	-
- (stima entità) Imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	27 K€	-
TOTALE	-857 K€	

ESEMPIO – CASO PRATICO 4

Grado di difficoltà del risanamento (RISULTATO)	A/B = - 17,8
---	-------------------------------

Situazione di partenza

- Progressiva **contrazione dei margini** legata all'impossibilità di ribaltare l'incremento delle materie prime sui clienti
- Criticità a livello di equity, **negativo nel 2017**
- Situazione di cassa positiva ma estremamente **contenuta**
- Progressiva riduzione debito verso gli istituti finanziari a discapito di **fornitori ed Erario**

Strategia di risanamento

- **Concordato preventivo in continuità** (nel caso di specie, nella forma indiretta)

Art. 5, comma 5, DL 118/2021 - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

«L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti.

*Se ritiene che le prospettive di risanamento sono **concrete**, l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le **possibili strategie di intervento** fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.*


*Se **non** ravvisa concrete **prospettive di risanamento**, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne da' notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che **dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata**»*

Questa è una delle ipotesi in cui l'esperto conclude il proprio incarico

I POTESI IN CUI NON SI RAVVISANO LE POSSIBILITA' DI RISANAMENTO

Alcuni esempi

- Debiti abnormi rispetto al MOL con palese impossibilità di qualsivoglia accordo con i creditori
- Impossibilità a portare avanti le trattative con i creditori (per palese, insuperabile, ostilità nei confronti dell'imprenditore) o anche con un solo creditore, se strategicamente indispensabile alla continuazione dell'attività aziendale
- Condizioni di impossibilità di continuità aziendale (esempio sequestro impianti/azienda)
- Impossibilità per completa inattendibilità della contabilità e dei dati aziendali di determinare in modo ragionevolmente attendibile il passivo da ristrutturare
- Incapacità o addirittura disinteresse dell'imprenditore totalmente sfiduciato o anche incapacità dei suoi advisor con conseguente presentazioni di piani inattendibili



Un'ultima precisazione...

tratta dalle indicazioni del decreto dirigenziale del 28 settembre 2021

Nella Relazione finale, se negativa, l'esperto riferisce:

Va ricordato il comma 1 dell'art. 18 del DL 118 (concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio):

*«Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le **trattative** si sono svolte secondo **correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo** e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una **proposta di concordato per cessione dei beni** unitamente al **piano di liquidazione** e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi»*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Marco Passantino